

# www.expartecreditoris.it

## TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. (omissis)/2016, il Giudice dott. Giuseppe Magnoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2016, ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SOCIETA' DI LEASING ha convenuto in giudizio con rito sommario ex artt.702 bis e segg. SOCIETA' SRL rassegnando nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: <<pre>piaccia all'ecc.mo tribunale di Brescia, per tutte le ragioni in fatto e diritto illustrate in narrativa, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto, ex art.1456 cc, del contratto n.(omissis), successivamente ridenominato n.(omissis) del 04.08.2011. come comminata dalla SOCIETA' DI LEASING nei confronti della SOCIETA' SRL in data 07.01.2016; in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento della SOCIETA' SRL rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria derivanti dal contratto n. (omissis), successivamente ridenominato n.(omissis) del 04.08.2011, dichiarare la risoluzione di esso contratto, ex art.1453 cc; in ogni caso, condannare la SOCIETA' SRL all'immediato rilascio, libero da persone e cose, nella disponibilità della legittima proprietaria, SOCIETA' DI LEASING, dell'immobile rispondente alla seguente descrizione: capannone industriale prefabbrica sito nel Comune di A. (LT9 via dei G. snc, identificato al Catasto Fabbricati di Latina al Foglio (omissis), mq 870 con circostante terreno di mq 1600; in ogni caso, condannare la SOCIETA' SRL altresì alla refusione alla SOCIETA' DI LEASING delle spese del presente giudizio e dei compensi di lite>>.

A tale scopo, offrendo in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Procura generale *ad litem*;
- 2) Atto di fusione per incorporazione di L. s.p.a. in SOCIETA' DI LEASING per atto Notaio (omissis) di Milano del 16.12.2008, rep. n.(omissis) racc. n.(omissis) contenente fra l'altro le denominazioni con oggetto la modifica della denominazione sociale da L. s.p,a. a SOCIETA' DI LEASING;
- 3) atto di fusione per incorporazione della F. L. s.p.a. in SOCIETA' DI LEASING. per atto Notaio (omissis) di Milano del 31.10.2013, Rep. n. (omissis) Racc. n. (omissis), registrato a Milano in data 11.11.2013 al n. (omissis) serie IT, successivamente modificato ed integrato con atto Notaio (omissis) di Milano del 26.03.2014 Rep. n. (omissis) Racc. n. (omissis), registrato a Milano in data 27.03.2014 al n. (omissis);
- 4) verbale dell'Assemblea Straordinaria del 30.10.2015, con la quale è stato deliberato che BANCO s.p.a. assumesse la denominazione di D. s.p.a., del Notaio (omissis) di Milano rep. (omissis) racc. (omissis):
- 5) procura per atto Notaio (omissis) del 26.11.2008 Rep. n. (omissis) Racc. n. (omissis) conferitrice i poteri di rappresentanza *ad lites* da L. S.p.A. a BANCO S.p.A.;
- 6) contratto di locazione finanziaria immobiliare n. (omissis), successivamente ridenominato n. (omissis) del 04.08.2011, debitamente sottoscritto dall'utilizzatrice;
- 7) verbale di presa in consegna del 04.08.2011 e fattura n. 10 del 04.08.2011;
- 8) atto di variazione al contratto del 30.07.2012;
- 9) copia lettera racc. A/R di risoluzione contrattuale del 07.01.2016 inviata dalla Concedente all'Utilizzatrice;



- 10) estratto conto aggiornato alla data del 22.03.2016; 11) visura camerale aggiornata alla data del 15.04.2016, ha allegato:
- che la società F.L. S.p.A., corrente in Brescia, (successivamente incorporata da SOCIETA' DI LEASING), con il contratto di leasing n. (omissis) del 04.08.2011 (successivamente ridenominato (omissis)) (doc. 6 ricorrente), aveva concesso in locazione finanziaria alla SOCIETA' SRL, P.IVA e C.F.: (omissis), corrente in G. (RM), Viale (omissis) l'immobile così come meglio descritto nel verbale di presa in consegna, nonché nella relativa fattura d'acquisto (doc. 7 ricorrente) c più precisamente: capannone industriale prefabbricato silo nel comune di A. (LT), Via dei Giardini snc, identificato al Catasto Fabbricati di Latina al Foglio (omissis), mq 870 con circostante terreno annesso di mq 1.600;
- che il corrispettivo globale della locazione finanziaria era stato inizialmente concordato in complessivi Euro 1.161.684,10 oltre IVA, suddiviso in n. 216 canoni, di cui il primo, di Euro 176.833,60 oltre IVA, da pagarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ed i successivi n. 215 canoni di Euro 4.580,70 oltre IVA, con periodicità mensile a decorrere dal mese successivo alla firma del verbale di consegna e collaudo (doc. 6 ricorrente);
- che, con successivo atto di variazione del 30.07.2012, le condizioni particolari del contratto in parola erano state modificate, con conseguente aumento del corrispettivo globale sino ad Euro 1.195.640,31 oltre IVA, nonché del numero di canoni periodici a 228 (compreso il canone iniziale) (doc. 8 ricorrente);
- che la concedente aveva esattamente adempiuto i propri obblighi contrattuali, consegnando e collaudando il bene oggetto del contratto, nel rispetto delle previsioni contrattuali (art. 5 Condizioni Generali di Contratto), mentre l'Utilizzatrice si era resa inadempiente in relazione al pagamento dei canoni di locazione finanziaria;
- che, a fronte di tale inadempimento, la SOCIETA' DI LEASING e per essa la mandataria D. S.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 Condizioni Generali, aveva disposto la risoluzione di diritto il citato Contratto, dandone comunicazione all'utilizzatrice SOCIETA' S.R.L., con lettera racc. A/R del 07.01.2016 (doc. 9 ricorrente);
- che in conseguenza di ciò doveva ritenersi sorto il diritto della medesima concedente di esigere l'immediata restituzione del bene concesso in leasing, oltre a quello di escutere tutti i crediti come derivanti dalla comminata risoluzione contrattuale, con riserva di azione in separata azione giudiziale (doc. 9);
- che alla data del 22.03.2016, la SOCIETA' S.R.L. aveva maturato nei confronti della ricorrente SOCIETA' DI LEASING, un debito, documentato con l'estratto conto allegato alla lettera di risoluzione, per complessivi Euro 58.796,03, di cui:
- A). Euro 56.337,30 per canoni scaduti ed insoluti alla data del 22.03.2016, oltre interessi di mora successivi;
- B). Euro 2.458,73 per interessi di mora maturati a tale data sui canoni scaduti ed insoluti di cui alla lettera A) (doc. 10);
- che l'immobile, ancora occupato ormai sine titulo, non era stato rilasciato dalla convenuta, nonostante ripetuti solleciti.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:

</In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito, così come sopra argomentato e oggetto di individuazione del giudice competente per territorio, con ogni conseguenza di legge; accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti di parte ricorrente,</p>



con ogni conseguenza di legge; In via preliminare, disporre la conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.; In via principale respingere ogni domanda ex adverso formulata, ed in subordine, in caso di accoglimento, condannare parte ricorrente alla restituzione dei canoni versati, per Euro 378384,40 oltre iva, detratto l'equo compenso e l'importo dovuto alla banca a titolo di risarcimento del danno, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare gli importi dare-avere per come fin qui argomentato. Con riserva di produrre nuova documentazione probatoria e/o richiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori, nonché di meglio articolare nel merito e/o precisare le proprie domande a seguito della conversione del rito. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari. >>

La convenuta ha anzitutto eccepito la nullità della procura alle liti della ricorrente, del tutto assente in calce al decreto ingiuntivo notificato e oggi impugnato, affermando che ne sarebbe conseguita, in violazione del principio del contraddittorio, l'impossibilità di verificarne la sottoscrizione ed i relativi poteri.

In via pregiudiziale ha poi eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in ragione dell'affermata inefficacia della clausola contrattuale inerente all'individuazione del Tribunale di Brescia quale foro esclusivo, determinata dal fatto che l'approvazione per iscritto avrebbe riguardato in blocco di gran parte delle condizioni generali di contratto, anziché delle sole clausole onerose; ai sensi dell'art. 38 cpc la convenuta ha indicato, quale Tribunale competente, quello di Velletri in ragione del Foro del convenuto, quello di Milano e di Verona, con riguardo al criterio facoltativo del *forum destinatae solutionis*, quale foro del creditore.

Ha inoltre contestato l'utilizzabilità nella fattispecie del rito sommario, affermando che dal tenore del ricorso e da quello della memoria costitutiva sarebbe emersa la necessità dell'effettuazione di un'istruttoria non sommaria, per l'esigenza di procedere all'esame di testimoni ed all'espletamento di indagini peritali; la presente causa, infatti, non risulterebbe suscettibile di definizione su base documentale, non essendo a priori determinabile l'equo compenso ed il risarcimento del danno, a fronte della riconsegna della res e dell'obbligo alla restituzione dei canoni percepiti, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.

Nel merito la convenuta ha in ogni caso contestato la fondatezza della pretesa attorea, eccependo anzitutto l'usurarietà degli interessi di mora, in ragione della quale essa, eventualmente, avrebbe potuto ritenersi morosa solo nel pagamento del capitale, non essendo dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., ha inoltre sottolineato che la banca (rectius, la concedente) si sarebbe indebitamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, a fronte del presunto mancato versamento da parte dell'utilizzatrice dei canoni della locazione finanziaria; l'inadempimento, imputabile alla SOCIETA' SRL, anche a voler ritenere tale un ritardo a fronte di specifici e puntuali pagamenti da svariati anni, non potrebbe assolutamente essere ritenuto grave: infatti il contratto di leasing, stipulato nel 2011, prevedeva il pagamento di Euro 4.580,70 oltre iva mensili; l'insoluto contestato era pari a meno di un anno, e tale situazione andava valutata nel quadro della crisi finanziaria in atto e tenuto conto del pregresso regolare pagamento per cinque anni. Né a contrastare il rilievo della scarsa gravità ex art.1455 cc avrebbe potuto farsi richiamo alla predeterminazione convenzionale della gravità dell'inadempimento in sede di clausola risolutiva espressa, ex art.1456 cc, stante la genericità di quest'ultima, da intendersi pertanto quale mera clausola di stile. Infine sarebbe mancato il presupposto previsto dalla legge perché si produca l'effetto risolutivo, costituito dalla manifestazione della parte interessata della volontà di avvalersi della clausola, mentre nella specie sarebbe mancata qualsiasi diffida in tal senso.

All'udienza del 22 settembre 2016 lo scrivente si è riservato di provvedere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE



Quanto all'eccezione di carenza della procura *ad litem*, essa appare chiaramente contraddetta dalle risultanze documentali (e segnatamente dalla relata di notifica), da esse emergendo che il ricorso ex art-702 bis con pedissequo decreto di fissazione d'udienza è stato dalla ricorrente notificato, nelle forme di cui alla legge n.53 del 1994, all'indirizzo di posta elettronica certificata della convenuta, recando in allegato, insieme agli altri documenti, anche la procura alle liti.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in ragione dell'intervenuta approvazione per iscritto, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cpc della clausola contrattuale n.19 (delle condizioni generali di contratto), ai sensi della quale <<p>qualsiasi controversia riguardante il contratto ... sarà competente il foro di Brescia, esclusa qualsiasi altra concorrente>>. Si è dunque in presenza di clausola ex art.29 cpc, debitamente approvata per iscritto. A ciò si aggiunga che l'eccezione di incompetenza territoriale appare irritualmente formulata, facendo richiamo soltanto al foro del convenuto ed a quello di esecuzione dell'obbligazione, e non anche a quello di insorgenza della stessa (e cioè al cosiddetto "forum contractus").

Nel merito anzitutto va presa in considerazione l'eccezione di nullità, per genericità ed indeterminatezza, della clausola risolutiva espressa, che in tesi dovrebbe essere intesa quale mera clausola di stile.

A tale proposito è tuttavia appena il caso di rilevare che la disposizione di cui all'art.17 delle condizioni generali di contratto, la quale afferma che <ai sensi dell'art.1456 del codice civile, le parti convengono espressamente che il concedente con apposita dichiarazione a mezzo lettera raccomandata a.r. potrà determinare la risoluzione del contratto nei seguenti casi: inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni contenute nei precedenti articoli: ... 8. Pagamenti ed interessi di mora relativi anche al mancato pagamento di un solo corrispettivo periodico>>, non può in alcun modo ritenersi generica, indeterminata, o equivoca, facendo chiaro riferimento all'obbligo del pagamento del canone periodico e stabilendo doversi ritenere inadempimento grave, tale da legittimare la facoltà del concedente di dichiarare la risoluzione, anche il mancato pagamento di un solo canone periodico.

Né risponde al vero l'assunto secondo il quale l'articolo 17 delle condizioni generali di contratto conterrebbe clausola di richiamo a tutte le obbligazioni contrattualmente poste a carico dell'utilizzatore, genericamente indicate; esso al contrario, specifica tra le obbligazioni quelle presidiate dalla previsione della risoluzione quale rimedio previsto in caso di inadempimento e stabilisce, per quanto qui rileva, le condizioni minime per l'esercizio della facoltà risolutoria, che nel nostro caso si sostanziano nel mancato pagamento per lo meno di uno dei canoni periodici.

La predeterminazione convenzionale mediante clausola risolutiva espressa della gravità dell'inadempimento esclude di per sé la possibilità per il giudice di pervenire ad una diversa valutazione fatta applicazione del disposto di cui all'art.1455 cc.

Nella specie l'inadempimento si è protratto dal maggio del 2015 al gennaio del 2016, ed ha generato un credito insoluto, al tempo della risoluzione, di quasi 60 mila euro (€.59.080,73, iva inclusa); si è pertanto in presenza sia delle condizioni contrattualmente previste per l'esercizio da parte della concedente della facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa (come richiesto con la domanda principale) sia delle condizioni che, anche a prescindere da quest'ultima, avrebbero giustificato, in assenza di questa, l'adozione di una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art.1453 c.c. (quest'ultima oggetto di domanda subordinata).

Palesemente priva di fondamento appare poi la tesi secondo cui difetterebbero i presupposti della risoluzione, in assenza di diffida da parte della concedente: a tale proposito è appena il caso di rilevare che l'art.1456 cc richiede soltanto la comunicazione per iscritto alla controparte della



volontà di avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa e che a tanto la concedente ha provveduto con l'invio all'utilizzatrice della lettera raccomandata a.r. 7 gennaio 2016 di cui al doc.9.

La stessa parte convenuta riconosce l'omesso pagamento del dovuto in capitale, la cui consistenza, anche esclusi gli interessi, verrebbe a giustificare il rimedio risolutorio esercitato.

In ogni caso non è condivisibile l'assunto della società utilizzatrice secondo cui gli interessi convenzionalmente pattuiti, in relazione al disposto di cui all'art.1815 cpv cc, dovrebbero risultare azzerati in ragione del relativo superamento del TSU per effetto dell'incidenza del tasso mora.

A tale riguardo va anzitutto premesso che il DM attuativo della legge 108 (24.09.1998 n.1090200 in GU 30.09.1998, al numero 6, lettera d) del punto C3 (metodologie di calcolo del TEG) ha espressamente affermato che <<sono esclusi...gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo>>; la clausola penale, infatti, così come l'interesse moratorio, non può considerarsi corrispettivo del credito, cioè della messa a disposizione del denaro richiesto, avendo la ben diversa finalità di rafforzare l'obbligazione del rimborso venendo a costituire un deterrente dal relativo inadempimento, in previsione appunto della determinazione della conseguente sanzione in misura sufficientemente afflittiva. E dunque, non costituendo corrispettivo per la concessione del credito, e non essendo contemplata nel DM ai fini della determinazione del tasso soglia (con riferimento al quale è preso invece in considerazione il tasso leasing, qui tuttavia non oggetto di contestazione), la clausola penale e quella di determinazione dell'interesse moratorio non possono determinare realizzazione di usura, né oggettiva, né soggettiva. A riprova di ciò basti, del resto, la seguente considerazione: se il contratto avesse avuto regolare attuazione, il tasso usurario non avrebbe trovato applicazione, e quindi il leasing si sarebbe attuato senza alcuno squilibrio nella posizione economica delle parti. Ciò dimostra, quindi, che l'eventuale squilibrio non consegue al contratto quale corollario dell'attuazione del programma concordato ma, semmai, quale sanzione contrattuale, al suo inadempimento, alla stregua di una penale.

Sempre sulla questione dell'incidenza sul tasso soglia usura della clausola relativa al tasso mora, così come di altre clausole analoghe (penale secca per il ritardo; indennizzo per estinzione anticipata rapporto) appare opportuno aggiungere alcune ulteriori considerazioni, a conforto della valutazione già precedentemente espressa, con riferimento, nello specifico, al tema delle conseguenze derivanti dall'eventuale, ipotetico, accoglimento della tesi di parte resistente in ordine all'affermata rilevanza, per l'usura, del tasso mora.

A tale riguardo si rileva quanto segue.

L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc, nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante. L'art.1815 cpv cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 cpc cc e di cui all'art.1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito. La disposizione, in ragione di ciò, pare doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "mutuo oneroso", e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art.1224 cc, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.



E' tuttavia aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 cpv c.c. anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo. E' parimenti discussa l'individuazione del *tertium comparationis* da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura *ex lege* 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè in questo caso per il leasing), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia, e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse. In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio, ovvero di quella contemplante la penale secca per il ritardo nel pagamento, ovvero di quella in tema di indennizzo in conseguenza di risoluzione anticipata del rapporto, ovvero, infine, delle tre clausole sanzionatorie unitariamente considerate, non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria. Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 cpv cc, il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce). E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione. Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole. La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura – così come quella di un trattamento sanzionatorio complessivo, conseguente all'applicazione del tasso mora combinata a quella della penale secca per il ritardo ed a quella in tema di indennizzo per anticipata cessazione del rapporto - genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sull'utilizzatore in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili). In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al concedente, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo. Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel pagamento del canone, e quindi in caso di inadempimento. In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio. Che è quanto si è verificato nella fattispecie.



Ne consegue che, non essendo qui in discussione la validità della pattuizione sugli interessi corrispettivi (cioè quelli propri del leasing), quand'anche si dovesse ritenere fondato l'assunto circa l'usurarietà dell'interesse moratorio complessivamente determinato per effetto della combinazione delle discipline convenzionali sopra richiamate, non ne potrebbe comunque conseguire l'accoglimento della tesi fatta valere, mirante all'azzeramento (anche) dell'interesse corrispettivo ed alla condanna alla ripetizione dell'indebito, costituito dagli interessi corrispettivi sin qui versati.

Si è dunque in presenza del mancato pagamento del canone locatizio per un arco temporale (notevolmente) superiore a quello richiesto dalla clausola risolutiva espressa per giustificare l'esercizio del diritto potestativo - attribuito alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto.

Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice, entro il termine che più oltre si determinerà, il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone, senza che a ciò osti l'invocata applicazione della disciplina di cui all'art.1526 cc, essa riguardando non già l'accertamento o meno della risoluzione del contratto bensì le relative conseguenze sul piano patrimoniale, appunto sul presupposto della intervenuta restituzione al concedente del bene posto a disposizione del conduttore (restituzione che appunto costituisce in questa sede l'oggetto della domanda di parte attrice).

L'evidente fondatezza della domanda attorea già sul piano documentale conduce alla reiezione della richiesta di conversione del rito, ex art.702 ter cpc, terzo comma, non sussistendo esigenze istruttorie che la impongano.

Le spese di lite seguono la soccombenze e si liquidano, in favore della ricorrente, in complessivi  $\in$  4.600,00, più accessori di legge ( $\in$  4.000,00 per compenso professionale ed  $\in$  600,00 per spese generali), oltre a contributo, marca e spese di notifica.

### P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ordina alla convenuta SOCIETA' SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio del compendio immobiliare, identificato nelle conclusioni del ricorso, libero da persone e cose, entro la data del 31 dicembre condanna la parte convenuta altresì a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Si comunichi.

Brescia, 30 settembre 2016

Il Giudice dott. Giuseppe Magnoli

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy